



SS1G-BF - Scuola Secondaria di I grado Statale "Battisti - Ferraris"

Plesso Battisti-Ferraris: Via Pozzo Marrone,84 - 76011 Bisceglie (BT) - Plesso Cosmai - Corso Sergio Cosmai - 76011 Bisceglie (BT) - Tel. e fax: +39 080 3924427; e-mail: bamm29100t@istruzione.it- e-mail PEC: bamm29100t@pec.istruzione.it - Sito WEB di Istituto: <https://www.battisti-ferraris.edu.it/> Codice Meccanografico: **BAMM29100T** - Codice Fiscale: **92069490727** Codice Univoco Ufficio **UFNOTZ**

SS1G "Battisti-Ferraris" - Bisceglie
Prot. 0001080 del 18/02/2023
VII (Uscita)

A:

Docenti

Sito WEB di Istituto

<https://www.battisti-ferraris.edu.it/>

Albo Online - Albo pretorio di Istituto

https://www.battisti-ferraris.edu.it/index.php?option=com_content&view=category&id=158&Itemid=648

Amministrazione trasparente

<https://trasparenza-pa.net/?codcli=SM27745>

Trasformazione del rapporto di lavoro del personale scolastico per l'a.s. 2023-2024 richiesta relativa al tempo parziale ("Part Time") e al rientro al tempo pieno ("Full Time")

Per il personale Docente ed ATA incaricato a tempo indeterminato e a tempo determinato, il **15 marzo 2023** e non oltre scade il termine - stabilito in via permanente dall'O.M. 55 del 13 febbraio 1998 - per la presentazione, **alla istituzione scolastica di titolarità** delle domande per l'a.s. 2023 - 2024 sia di **nuovo Rapporto di lavoro a tempo parziale** (c.d. "Part-Time") sia per l'eventuale **rientro al Rapporto di lavoro a tempo pieno** (c.d. "Full Time").

In merito alla scadenza viene fatta eccezione per il personale incaricato a tempo indeterminato e determinato, **neoassunto**, la cui richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale potrà essere presentata al momento dell'assunzione in servizio. All'uopo si allega un facsimile di richiesta.

In conformità alla nota prot. **Nota AOOUSPBA n. 4131 del 15/02/2023** USR Puglia Ufficio III Ambito Territoriale per la Provincia di BARI diretta ai DIRIGENTI SCOLASTICI delle scuole di ogni ordine e grado della detta provincia si trasmettono le Indicazioni operative.

In allegato:

- Allegato 1. **Indicazioni di Procedura**
- Allegato 2. **Modello di domanda di trasformazione o modifica del rapporto di lavoro.**
- Allegato 3. **Questioni normative**

Allegato 1

PROCEDURA

Si forniscono le indicazioni previste nella circolare e nella normativa di riferimento.

I Dirigenti Scolastici dovranno:

- presiedere all'ESAME delle domande
 - per la verifica della correttezza formale e procedurale
- verificare la **COMPATIBILITA'** dell'orario prescelto dagli interessati
- curare che le domande siano **inserite nel PORTALE SIDI** utilizzando il seguente **percorso**:
 - Fascicolo personale Scuola
 - Personale Scuola
 - Personale Comparto Scuola
 - Gestione Posizione di Stato
 - Acquisizione domanda.
- fornire la dovuta attenzione sull'**ORARIO del Part Time** che corrisponde alle ore richieste
 - es.: 12/18- le ore richieste saranno 6 mentre quelle di effettivo servizio risulteranno 12.

Applicazioni SIDI

Alunni

Assistenza

Fascicolo Personale Scuola

- Assunzioni
- Comunicazione servizi INPS
- Gestione Cessazioni
- Gestione Corrente - Assunzioni e Ruolo
- Gestione Giuridica
- Gestione Giuridica e Retributiva Contratti Scuola
- Operazione trasparenza
- Personale Scuola

pubblica.istruzione.it

area riservata

Benvenuto/a, Domenico Cosmai

Ufficio:

Scuola: BMM290002

[Personale Comparto Scuola=>Gestione Posizio](#)

Personale Comparto Scuola

Gestione delle Competenze del Dipendente (Fascicolo Personale)

Gestione della Carriera

Gestione Posizioni di Stato

✓ Trasformazione Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale

Acquisire Domande

Aggiornare Domande

Cancellare Domande

Torna a Pag. Iniziale

Trasformazione Rapporto di Lavoro a Tempo Parziale

Acquisire Domande

Aggiornare Domande

Cancellare Domande

Le istanze saranno inoltrate, **entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione** all'indirizzo di p.e.: **parttime.aptba@gmail.com**

delle domande prodotte dal personale scolastico interessato, specificando nell'oggetto

RICHIESTA PART-TIME, oppure RICHIESTA RIENTRO A TEMPO PIENO, DOC/ATA, COGNOME NOME

ai fini degli adempimenti consequenziali previsti dall'art. 5 dell'O.M. n. 446 del 22 luglio 1997 e dall'art. 3 della citata O.M. n. 55/98.

Il Dirigente Scolastico avrà cura di segnalare, nell'allegata scheda se trattasi di

una nuova richiesta di lavoro a tempo parziale,

biennio

proroga

e/o modifica

oppure rientro a full time

per consentire il tempestivo aggiornamento dello stato matricolare del Personale Docente ed ATA nel sistema informativo del M.I.U.R.

Il contratto di rapporto di lavoro a tempo parziale ha **durata obbligatoria di due anni scolastici**, ma **si intende prorogato automaticamente**.

Solo la **specificata richiesta** degli interessati o **reali e comprovate esigenze di servizio dell' Istituzione scolastica** possono modificare il contratto stipulato. Le domande dovranno essere inviate **per il tramite delle istituzioni scolastiche** all'indirizzo:

parttime.aptba@gmail.com

delle domande prodotte dal personale scolastico interessato, specificando nell'oggetto

RICHIESTA RIENTRO A TEMPO PIENO, DOC/ATA, COGNOME NOME

Tutte le istanze di part-time si intendono **accolte nel limite massimo del 25%, per ogni singola classe di concorso, sul personale in servizio**.

Sarà cura di:

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari

Via Re David. 178/f - cap. 70125 - Codice IPA: m_pi

PEC: uspba@postacert.istruzione.it

PEO: usp.ba@istruzione.it

redigere gli elenchi previsti dalla normativa vigente in materia e darne comunicazione, tramite il sito istituzionale **www.uspbari.it**, ai fini della tempestiva redazione e stipula del contratto di variazione del rapporto di lavoro da parte dei Dirigenti Scolastici con decorrenza dal

1 settembre 2023

I Dirigenti Scolastici trasmetteranno i predetti contratti alla competente **Ragioneria Territoriale dello Stato** di Bari, nonché allo **UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari** all'indirizzo

parttime.aptba@gmail.com

specificando nell'oggetto

CONTRATTO, DOC/ATA, COGNOME NOME

E' opportuno precisare che:

- il termine di scadenza del **15 marzo** **NON è soggetto a proroga** (unica eccezione il personale scolastico che sarà assunto dopo tale data).
- Entro la data del **25 marzo** i Dirigenti Scolastici sono tenuti all'inoltro delle domande - dagli stessi FIRMATE - di part time all'indirizzo:
parttime.aptba@gmail.com
- il personale in assegnazione provvisoria in provincia di Bari, ma titolare in altra provincia, dovrà inoltrare la richiesta di pari-time all'UST della provincia di titolarità e inviarla per sola conoscenza all'UST della provincia di assegnazione provvisoria, specificando nell'oggetto
- **PERSONALE IN ASSEGNAZIONE PROVVISORIA** all'indirizzo
parttime.aptba@gmail.com
- Non è consentito il lavoro a tempo parziale tra due Amministrazioni Pubbliche.

Si forniscono ulteriori indicazioni di dettaglio :

- **ESATTEZZA dei DATI**
 - Ai singoli istituti scolastici compete **la verifica dell'esattezza dei dati** indicati dai docenti nelle domande presentate;
- **DURATA MINIMA del CONTRATTO P.T e RINNOVO AUTOMATICO**
 - Il contratto di part-time è di **durata minima biennale** e, in assenza di diversa comunicazione da parte dell'interessato, **si intende automaticamente prorogato di anno in anno**. Scaduto il primo biennio, non è pertanto richiesta la presentazione di nuova istanza per la prosecuzione del rapporto di lavoro in regime di part-time;
- **ORIGINALI delle ISTANZE**
 - Gli **originali delle istanze** prodotte dai docenti saranno trattenuti dalle istituzioni scolastiche per la **successiva predisposizione del contratto** individuale di lavoro a tempo parziale, che potrà avvenire solo **previa pubblicazione da parte dell' UFFICIO III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari dell'ELENCO del PERSONALE AMMESSO** al regime di lavoro part-time.
 - Una copia delle domande presentate dovrà essere trasmessa al detto Ufficio
- **RIENTRO AL FULL TIME: SOGGETTI CHE OPERANO PROVVEDIMENTO DI CHIUSURA**
 - per il personale che rientra a tempo pieno
 - ✓ l' **Ufficio III** effettuerà la chiusura del contratto al SIDI
 - ✓ mentre le istituzioni scolastiche cureranno la predisposizione del provvedimento cartaceo di reintegro;
 - ✓ per il personale che chieda di rientrare a tempo pieno dopo solo un anno di rapporto di lavoro in regime di part-time, tutto il procedimento amministrativo è di competenza dell' **Ufficio III** di conseguenza le eventuali istanze dovranno essere trasmesse in originale allo stesso Ufficio
- **MODIFICA ORARIO DI SERVIZIO del PERSONALE in P.T**

- **MODIFICA VOLONTARIA**
 - ✓ **il personale - già in regime di part-time** - che **intende modificare l'orario di servizio** per esigenze personali, **dovrà presentare richiesta entro il termine previsto del 15 marzo.**
- **MODIFICA NON - VOLONTARIA**
 - ✓ per i docenti che **non decidono volontariamente** di variare il proprio orario di servizio, **ma la cui modifica dovesse essere necessaria per garantire l'unicità dell'insegnamento** - in seguito alla definizione del numero effettivo di classi autorizzate in sede di adeguamento dell'organico di diritto alla situazione di fatto - **il numero di ore di servizio sarà concordato dal Dirigente Scolastico e dal docente** e comunicato all'Ufficio III **in tempo utile per le operazioni di mobilità** in organico di fatto (utilizzazioni e assegnazioni provvisorie) e per le nomine a tempo determinato di competenza dell'APT che curerà l'aggiornamento del contratto a SIDI, mentre le istituzioni scolastiche disporranno il provvedimento cartaceo.
- **TERMINI di SCADENZA per la PRESENTAZIONE e TRASMISSIONE**
 - Entro la data del **25 marzo 2023** le istanze redatte sull'apposito modello e presentate entro i termini (a tale scopo farà fede la data di acquisizione al protocollo delle scuole), dovranno essere **trasmesse, debitamente protocollate**, in copia a:
 - Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia- UFFICIO III - Ambito Territoriale per la Provincia di Bari, Via Re David. 178/f - cap. 70125 - Codice IPA: m_pi**
 - PEC: uspsba@postacert.istruzione.it**
 - PEO: uspsba@istruzione.it**

che pubblicherà gli elenchi del personale avente diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time e del personale reintegrato a tempo pieno prima dell'inizio delle operazioni di determinazione dell'organico di fatto **2023/2024.**
- **PREDISPOSIZIONE di NUOVI CONTRATTI e EVENTALE MODIFICA dei CONTRATTI VARIATI**
 - Successivamente sarà cura dei Dirigenti Scolastici provvedere:
 - ✓ alla **predisposizione dei nuovi contratti**
 - ✓ alla **eventuale modifica di quelli variati**
 - ✓ all'inoltro alla **Ragioneria Territoriale dello Stato** e alla **Direzione provinciale del Tesoro**, al fine di consentire un tempestivo adeguamento dello stipendio
 - ✓ all'invio di **una copia anche all'UFFICIO III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari** dell'USR Puglia - Direzione Generale
- **ELENCHI ALLA RAGIONERIA**
 - **Copia degli elenchi pubblicati** sarà inviata, a cura dell'**UFFICIO III Ambito Territoriale per la Provincia di Bari**, alla Ragioneria Territoriale dello Stato in attesa della stipula e del successivo inoltro dei contratti e dei provvedimenti di reintegro da parte delle istituzioni scolastiche.
- **PERSONALE CHE CHIEDE IL PART TIME E CHE INOLTRO DOMANDA DI MOBILITA'**
 - Si ricorda che il personale richiedente la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale **dall'a.s. 2023-2024** e che presenta **anche domanda di mobilità** per il prossimo anno scolastico, qualora ottenga il trasferimento, dovrà confermare o revocare la domanda di part-time **entro 5 giorni dalla pubblicazione dei movimenti stessi.**
- **PART TIME E TRATTAMENTO PENSIONISTICO**
 - Si evidenzia che il Part-Time non riguarda l'ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico; disciplinato dal decreto del Ministero della funzione Pubblica n° 331 del 29.07.1997 .
- **DISPOSIZIONI NORMATIVE. Si richiamano**
 - Artt.39 e 58 C.C.N.L. 2006/2009;
 - le disposizioni contenute nell'O.M. 446/97, O.M. N. 55/98;
 - D.Lgs n. 61/2000, come modificato dal D.Lgs n. 100/2001;
 - le modifiche introdotte in materia di part-time dall'art. 73 della Legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
 - Circolare ministeriale della P.A. n. 9 del 30 giugno 2011.

MODELLO DI DOMANDA - PART-TIME 2023/2024
(da inoltrare a parttime.aptba@gmail.com per il tramite del Dirigente Scolastico)

I sottoscritt _____ nat ___ a _____ (prov. _____) il
_____ titolare presso _____ in
qualità di _____, classe di concorso _____ incaricato a tempo
indeterminato/ determinato a decorrere dal _____ recapito telefonico presso il quale intende
essere contattato: _____, e-
mail _____ ai sensi degli articoli 39 e 58 del C.C.N.L. 29/11/2007 –
Comparto Scuola - e dell'O.M. n. 446 del 22/7/1997,

CHIEDE

- LA TRASFORMAZIONE** del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
- LA MODIFICA** del precedente orario di part-time e/o tipologia dell'orario di servizio;
- IL RIENTRO** a tempo pieno del rapporto di lavoro

a decorrere dal 01 settembre 2023 secondo la seguente tipologia:

- A - TEMPO PARZIALE ORIZZONTALE** per n. ore _____/_____
(articolazione della prestazione del servizio su tutti i giorni lavorativi)
- B - TEMPO PARZIALE VERTICALE** per n. ore _____/_____
(articolazione della prestazione del servizio su non meno di tre giorni lavorativi)
- C- TEMPO PARZIALE MISTO** _____
(articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lett. A e B)

A tal fine dichiara:

1. di avere l'anzianità complessiva di servizio: aa_mm:___gg:___;
2. di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza previsti dall'art.7 c. 4 del D.P.C.M. n. 117/88:
 - a. portatore di handicap o invalidità riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie;
 - b. persone a carico per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento di cui alla L.11/2/80, n. 18;
 - c. familiari a carico portatori di handicap o soggetti a fenomeni di tossicodipendenza, alcolismo cronico e grave debilitazione psicofisica;
 - d. figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola d'obbligo;
 - e. familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, malati di mente, anziani non autosufficienti, nonché genitori con figli minori in relazione al loro numero;
 - f. aver superato i 60 anni di età ovvero aver compiuto 25 anni di effettivo servizio;
 - g. esistenza di motivate esigenze di studio, valutate dall'Amministrazione di competenza.
 - h. Il/la sottoscritt_ ha già usufruito del rapporto di lavoro a tempo parziale nei seguenti aa.ss.

Il sottoscritto/a in caso di trasferimento o di passaggio di profilo si impegna a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e a confermare la domanda di tempo parziale.

Data _____

Firma di autocertificazione

DPR 445/2000 -da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda all'impiegato della scuola)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che la scuola può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (Decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e Regolamento ministeriale 7.12.2006, n. 305)

Data _____

Firma _____

RISERVATO ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA: assunta al protocollo della scuola

n. _____ del _____ / ____ / 2023

Si dichiara che la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con la relativa tipologia e il relativo orario, è compatibile con l'organizzazione dell'orario di servizio scolastico.

- Si esprime, pertanto, parere **FAVOREVOLE** alla trasformazione del rapporto di lavoro del/la richiedente da tempo pieno a tempo parziale
- Si dichiara che la richiesta di modifica dell'attuale rapporto di lavoro a tempo parziale, con la relativa tipologia e il relativo orario, è compatibile con l'organizzazione dell'orario di servizio scolastico.

Si esprime, pertanto, parere FAVOREVOLE alla modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale del/la richiedente

Si esprime parere NON FAVOREVOLE alla trasformazione/modifica del rapporto di lavoro a tempo parziale del/la richiedente per le seguenti ragioni:

Data, ____/____/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(cognome nome)

QUESTIONI NORMATIVE

I rapporti di lavoro a tempo indeterminato o determinato del personale scolastico sono, regolati dal CCNL/2007 e sono **costituiti e ulteriormente regolati da contratti individuali** (in forma scritta) in cui sono, indicati:

- a. tipologia del rapporto di lavoro;
- b. data di inizio del rapporto di lavoro;
- c. data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato;
- d. qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- e. compiti e mansioni corrispondenti alla qualifica di assunzione;
- f. durata del periodo di prova, per il personale a tempo indeterminato;
- g. sede di prima destinazione, ancorché provvisoria, dell'attività lavorativa.

L' **assunzione** a T.I e a T.D. può avvenire con **rapporto di lavoro "a tempo pieno" o "a tempo parziale"** (indicando nel contratto individuale **l'articolazione dell'orario di lavoro**)

L'Amministrazione scolastica (con l'art. 39 per il personale docente e l'art. 58 per il personale ATA) costituisce rapporti di lavoro a tempo parziale:

- sia all'atto dell'assunzione
- sia **mediante trasformazione di rapporti a tempo pieno** su richiesta dei dipendenti interessati, nei limiti massimi del 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

Per il **reclutamento del personale a tempo parziale** si applica la normativa vigente in materia per il personale a tempo pieno.

Ai fini della costituzione di rapporti di lavoro a tempo parziale si deve

- tener conto delle **particolari esigenze di ciascun grado di istruzione**, anche **in relazione alle singole classi di concorso a cattedre o posti**
- ed **assicurare l'unicità del docente**, per ciascun insegnamento e in ciascuna classe o sezioni di scuola dell'infanzia, nei casi previsti dagli ordinamenti didattici, prevedendo a tal fine le ore di insegnamento che costituiscono la cattedra a tempo parziale.
-

Con **ordinanza del MIUR**, previa intesa con i Ministri dell'Economia e della Funzione Pubblica, sono determinati:

- i **criteri e le modalità** per la costituzione dei rapporti di lavoro in part time
- la **durata minima delle prestazioni** lavorative, che deve essere **di norma pari al 50% di quella a tempo pieno**;
- le **quote percentuali** delle dotazioni organiche provinciali, per ciascun ruolo, profilo professionale e classe di concorso a cattedre, da riservare a rapporti a tempo parziale, in relazione alle eventuali situazioni di soprannumero accertate.

Normativa di riferimento

La procedura di trasformazione dei rapporti di lavoro del personale scolastico a tempo indeterminato in regime di part time, è disciplinata :

- dall'O.M. 446/97
- dall'O.M. 55/98
- dal Dlgs 61/2000, come modificato dal Dlgs 100/2001.

Successivamente sono state, poi, apportate delle innovazioni in materia di part-time introdotte

- con l'art. 73 del DI 112/2008
- e con l'art. 16 della l. n. 183/2010.

Con tali ultime disposizioni, **è stato modificato il regime giuridico** relativo alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a part-time, novellando l'art.1, comma 58, della l. n. 662/1996 e il comma 59 del citato articolo, incidendo sulla destinazione finanziaria dei risparmi derivanti dalla trasformazione dei rapporti.

Le novità apportate con il DI 112/2008 riguardano i seguenti aspetti:

- è stato **eliminato ogni automatismo** nella trasformazione del rapporto, che era subordinato alla **valutazione discrezionale dell'amministrazione interessata**;
- è stata soppressa la mera possibilità per l'amministrazione di differire la trasformazione del rapporto sino al termine dei sei mesi nel caso di grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa;
- è stata contestualmente introdotta **la possibilità di rigettare l'istanza** di trasformazione del rapporto presentata dal dipendente **nel caso di sussistenza di un pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione**;
- è stata innovata la destinazione dei risparmi derivanti dalle trasformazioni, prevedendo che una quota sino al 70% degli stessi possa essere **destinata interamente all'incentivazione della mobilità, secondo le modalità ed i criteri stabiliti in Contrattazione collettiva**, per le amministrazioni che dimostrino di aver proceduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione di personale da una sede all'altra.

L'art. 16 della Legge n. 183/2010 [c.d. collegato lavoro] ha introdotto in via transitoria un potere speciale in capo all'amministrazione, **prevedendo la facoltà di assoggettare a nuova valutazione le situazioni di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale** già realizzatesi alla data di entrata in vigore del d.l. n. 112/2008. In base alla norma, questa speciale facoltà poteva essere esercitata entro un determinato lasso di tempo e, cioè, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge (24 novembre 2010), scaduti il 23 maggio 2011.

Le valutazioni discrezionali dell'amministrazione

Al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale si verificano **i presupposti oggettivi** e si ribadiscono **i limiti e le possibilità della discrezionalità dell'amministrazione** - datore di lavoro -, in sede di valutazione della domanda del dipendente.

In base alla norma vigente, a fronte di un'istanza del lavoratore interessato, l'amministrazione **non ha un obbligo di accoglimento, né la trasformazione (che "può" essere concessa entro 60 giorni dalla domanda) avviene in maniera automatica**

Le particolari condizioni ostative che precludono l'accoglimento della domanda di trasformazione sono state tipizzate

L'accoglimento è dato

- in presenza del posto nel contingente
- e in mancanza di condizioni preclusive riguardanti
 - o **il perseguimento dell'interesse istituzionale**
 - o **il buon funzionamento dell'amministrazione**

Il dipendente è titolare di un interesse tutelato alla trasformazione del rapporto, ferma restando la valutazione da parte dell'amministrazione relativamente **alla congruità del regime orario** e alla **collocazione temporale della prestazione lavorativa**.

La valutazione dell'istanza, una volta verificatane l'accogliibilità dal punto di vista soggettivo e la presenza delle altre condizioni di ammissibilità, si basa su tre elementi:

1. **la capienza dei contingenti fissati dalla contrattazione collettiva** in riferimento alle posizioni della dotazione organica;
2. **l'oggetto dell'attività, di lavoro autonomo o subordinato**, che il dipendente intende svolgere a seguito della trasformazione del rapporto; in particolare, lo svolgimento dell'attività **non deve comportare una situazione di conflitto di interessi** rispetto alla specifica attività di servizio svolta dal dipendente e la trasformazione **non** è comunque concessa quando l'attività lavorativa di lavoro subordinato **debba intercorrere con altra amministrazione** (a meno che non si tratti di dipendente di ente locale per lo svolgimento di prestazione in favore di altro ente locale);
3. **l'impatto organizzativo della trasformazione**, che può essere negata quando dall'accoglimento della stessa deriverebbe un **pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione**, in relazione alle **mansioni** e alla **posizione organizzativa** ricoperta dal dipendente.

La valutazione circa la sussistenza dei presupposti per la concessione o delle condizioni ostative, come pure quella relativa alla collocazione temporale della prestazione proposta dal dipendente e alla decorrenza della trasformazione, **non può che essere svolta in concreto, in base alle circostanze fattuali particolari** che l'amministrazione è tenuta ad analizzare.

In caso di esito negativo della valutazione, le scelte effettuate devono risultare evidenti dalla **motivazione** del diniego, per permettere al dipendente di conoscere le ragioni dell'atto, di ripresentare nuova istanza se lo desidera e, se del caso, consentire **l'attivazione del controllo giudiziale**.

La verifica della capienza del contingente ha carattere oggettivo e va compiuta in concreto con riferimento al momento in cui la trasformazione dovrebbe aver luogo in base alla domanda del dipendente.

In ordine **all'impatto organizzativo**, la relativa valutazione deve essere operata analizzando le varie opzioni gestionali possibili, ad esempio, **verificando la possibilità di spostare le risorse tra più servizi** in modo da venire incontro alle esigenze dei dipendenti senza sacrificare l'interesse al buon andamento dell'amministrazione.

Inoltre, la valutazione va fatta attraverso una seria **ponderazione degli interessi in gioco**: da un lato l'interesse al buon funzionamento dell'amministrazione, dall'altro l'interesse del dipendente ad organizzare la propria vita personale nella maniera ritenuta più soddisfacente per le esigenze familiari o di cura, per le aspirazioni professionali o semplicemente nel modo che considera più gradevole.

Le amministrazioni debbono considerare con particolare attenzione **non solo la posizione** di quei dipendenti ai quali le norme accordano un diritto alla trasformazione, **ma anche** quella di quei dipendenti che possono vantare un **titolo di precedenza**.

Per quanto riguarda **le situazioni di possibile conflitto** di interesse, la relativa valutazione va svolta al momento della trasformazione e, successivamente, **durante tutto il corso del rapporto**. Nel merito, si rammenta che il comma 58 bis dell'art. 1 della menzionata l. n. 662 del 1996, perseguendo la trasparenza e l'imparzialità, pone **un principio di predeterminazione delle situazioni di incompatibilità**, stabilendo che le amministrazioni provvedono ad indicare le attività che, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale **con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno**. Per le Amministrazioni centrali tale predeterminazione avviene con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

Inoltre, si richiama **per analogia e senza valore di esauritività** la disciplina contenuta nel comma 5 dell'art. 23 bis del d.lgs. n. 165/2001, che pone una preclusione legale alla concessione dell'aspettativa per lo svolgimento di attività o incarichi presso soggetti privati o pubblici quando:

- a. il personale, nei due anni precedenti, **è stato addetto** a funzioni di **vigilanza**, di **controllo** ovvero, nel medesimo periodo di tempo, **ha stipulato contratti o formulato pareri o avvisi su contratti o concesso autorizzazioni a favore di soggetti presso i quali intende svolgere l'attività**. Ove l'attività che si intende svolgere sia presso una impresa, il divieto si estende anche al caso in cui le predette attività istituzionali abbiano interessato imprese che, anche indirettamente, la controllano o ne sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- b. il personale intende svolgere attività in organismi e imprese private che, per la loro natura o la loro attività, in relazione alle funzioni precedentemente esercitate, **possa cagionare nocumento all'immagine dell'amministrazione o comprometterne il normale funzionamento, o l'imparzialità**.

Presentazione delle domande

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al **15 marzo**. Le domande devono essere presentate, **per il tramite del Dirigente scolastico della scuola di servizio**, all'Ufficio Scolastico Provinciale (USP) nel citato termine.

Dichiarazioni da riportare nella domanda:

- nome, cognome e luogo e data di nascita;
- ruolo di appartenenza, classe di concorso e/o il tipo di posto, sede di titolarità;
- tipologia di part-time;
- anzianità complessiva di servizio di ruolo e non di ruolo riconosciuto o riconoscibile agli effetti della progressione di carriera.

Personale interessato alla presentazione delle domande:

- personale docente con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado;
- personale A.T.A. con contratto a tempo indeterminato in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie, con l'esclusione dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi;
- personale della scuola utilizzato in altri compiti ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 4 agosto 1995, nonché il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato presso enti od istituzioni diversi da quelli di titolarità, previo parere favorevole dell'amministrazione di servizio;
- i neo immessi in ruolo dal **1° settembre 2023** (potranno presentare istanza di part time alla stipula del contratto).

La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari al 50% di quella a tempo pieno. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve risultare da contratto scritto e deve contenere l'indicazione della durata della prestazione lavorativa.

Il tempo parziale può essere realizzato:

- a. **tempo parziale orizzontale:** con articolazione della **prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi**
- b. **tempo parziale verticale:** con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana del mese, o di determinati periodi dell'anno
- c. **tempo parziale misto:** con articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità indicate alle lett. a e b (tempo parziale misto), come previsto dal decreto legislativo 25.2.2000, n. 61.

Nel rapporto di lavoro a **tempo parziale di tipo verticale** è consentito lo svolgimento di **prestazioni lavorative straordinarie** in relazione alle giornate di attività lavorativa. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso

- **dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo;**
- **dalla fruizione di benefici** che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.

Nell'applicazione degli altri istituti normativi previsti dal contratto, tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento, **si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno.**

Formazione degli elenchi

La gestione delle domande di lavoro a tempo parziale del personale docente e ATA **è demandata al Dirigente scolastico**. Le domande dovranno essere **acquisite a SIDI** (area Personale comparto scuola - Gestione posizioni di stato - Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale), direttamente dalla Istituzione scolastica di titolarità o di servizio, previo controllo di tutti i dati necessari per l'inserimento o per la stipula del contratto. Copia della domanda dovrà essere inviata all'Ufficio scolastico provinciale, allegando copia della stampa di avvenuta acquisizione al SIDI. L'Ufficio scolastico provinciale ha la competenza di determinare il numero complessivo dei posti da destinare ai rapporti di lavoro a tempo parziale, a predisporre le graduatorie (per ogni classe di concorso, tipo posto, profilo professionale) e, conseguentemente, ad individuare il personale legittimato a fruire della trasformazione di lavoro. L'ufficio curerà tali procedure sulla base dei dati che saranno forniti dal SIDI e ne darà comunicazione alle istituzioni scolastiche. Il Dirigente scolastico dovrà procedere alla stipula del contratto a tempo parziale e a trasmetterne copia all'Ufficio Scolastico Provinciale (USP) che ne curerà l'acquisizione a SIDI.

Il richiedente che ottenga il trasferimento o il passaggio in altra sede dovrà provvedere a rettificare i dati relativi alla sede di titolarità e/o classe di concorso e a confermare la domanda di tempo parziale e trasmettere la richiesta di tempo parziale alla nuova istituzione scolastica che provvederà alla stipula del contratto. Nel caso di personale già con contratto di lavoro a tempo parziale trasferito da altra provincia, il Dirigente scolastico ne darà immediata comunicazione all'USP per l'aggiornamento e la verifica della consistenza

numerica dei docenti ammessi a regime di tempo parziale. Nell'ipotesi in cui venga richiesta, sempre entro il 15 marzo, la revoca del rapporto di lavoro a tempo parziale, il Dirigente ne darà comunicazione all'USP per l'acquisizione dell'operazione a SIDI e alla Direzione Provinciale dei Servizi Vari per il seguito di competenza. Le richieste di revoca prima della scadenza del biennio potranno essere accolte solo per motivate esigenze. Nel caso in cui l'interessato richieda una variazione dell'orario, il Dirigente dovrà procedere alla stipula di un nuovo contratto.

Limiti nella concessione del part time

L'Amministrazione scolastica accoglie le domande degli interessati con **l'unico limite massimo commisurato al 25% della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna classe di concorso a cattedre o posti o di ciascun ruolo** e, comunque, entro i limiti di spesa massima annua previsti per la dotazione organica medesima.

L'Ufficio Scolastico provinciale procede alla **pubblicazione degli elenchi** di coloro che sono stati ammessi al regime di lavoro in part time.

È possibile apportare variazioni a detti elenchi in seguito all'accoglimento di istanze finalizzate alla correzione di errori materiali ovvero su iniziativa dello stesso Ufficio.

Per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria: non è consentito l'impiego di personale a tempo parziale nelle classi delle scuole primarie e dell'infanzia nelle quali l'insegnamento debba essere interamente svolto da un unico docente. Gli insegnanti di scuola materna con rapporto di lavoro a tempo parziale, per quanto detto in precedenza, non possono essere assegnati alle sezioni funzionanti con il solo turno antimeridiano, in quanto occorre assicurare l'unicità di insegnante per sezione.

Per i docenti dell'istruzione secondaria di primo e secondo grado, titolari su classi di concorso comprendenti più discipline: la fruizione del part-time deve essere funzionalmente raccordata **alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa.**

Allo scopo di consentire la maggiore fruizione possibile dei rapporti di lavoro a tempo parziale, i dirigenti scolastici provvedono ad individuare, **sentito il collegio dei docenti, le modalità più opportune di assegnazione su cattedre e posti compatibili con la riduzione di orario.**

I docenti di sostegno con rapporto di lavoro a tempo parziale non possono essere utilizzati su posti che comportino interventi di sostegno su singoli alunni di durata superiore alla metà dell'orario settimanale obbligatorio d'insegnamento stabilito per ciascun grado di scuola.

I docenti con rapporto di lavoro a tempo parziale possono essere designati a svolgere la funzione di membro interno nelle commissioni degli esami di Stato e come componenti, a domanda, a pieno titolo. In relazione all'effettivo impegno derivante dall'espletamento di tale incarico, eventualmente comprensivo dell'ulteriore nomina in qualità di docente aggregato, la prestazione lavorativa deve essere svolta secondo l'orario e le modalità previste per il rapporto a tempo pieno. Ai docenti interessati vengono corrisposti, per il periodo della effettiva partecipazione agli esami di maturità, la stessa retribuzione e lo stesso trattamento economico che percepirebbero senza la riduzione dell'attività lavorativa.

Priorità e precedenza nelle domande

Nel caso in cui il numero delle domande **risulti eccedente rispetto ai posti di contingente**, la valutazione sull'accoglimento va operata tenendo conto **congiuntamente dell'interesse al funzionamento dell'amministrazione**, che non deve essere pregiudicato in relazione a quanto detto in precedenza, e della particolare situazione del dipendente, il quale, ricorrendo determinate circostanze, può essere titolare

- di un interesse protetto
- di un titolo di precedenza
- di un vero e proprio diritto alla trasformazione del rapporto.

L'art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce il principio generale secondo cui le amministrazioni "individuano **criteri certi** di priorità nell'impiego flessibile del personale, **purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro**, a favore dei dipendenti

- **in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare**
- **dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266".**

Le fattispecie che radicano un diritto o un titolo di precedenza nella trasformazione del rapporto sono previste nell'art. 12 bis del d.lgs. n. 61/2000, come modificato dall'art. 1 della l. n. 247/2007.

- Il comma 1 stabilisce che hanno diritto alla trasformazione del rapporto i lavoratori del settore pubblico e di quello privato affetti da **patologie oncologiche** per i quali residui una **ridotta capacità lavorativa**, anche a causa di **terapie salvavita**, accertata dalla competente commissione medica. Tali lavoratori hanno poi anche diritto alla successiva trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno a seguito della richiesta.
- Il comma 2 ed il comma 3 disciplinano i titoli di precedenza nella trasformazione a favore dei:
 1. Lavoratori il cui **coniuge, figli o genitori** siano affetti da **patologie oncologiche**;
 2. Lavoratori che **assistono una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa**, che abbia **connotazione di gravità** ai sensi dell'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, con riconoscimento di un'inabilità pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
 3. Lavoratori con **figli** conviventi di **età non superiore a tredici anni**;
 4. Lavoratori con **figli** conviventi in situazione di **handicap grave**.

Altra situazione meritevole di tutela è quella dei **famigliari di studenti che presentano la sindrome DSA** (Disturbi Specifici di Apprendimento e ipotesi di dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia), come da legge n. 170 del 2010, con il quale sono state previste apposite misure di sostegno e all'art. 6 è stato stabilito che "I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA impegnati nell'assistenza

alle attività scolastiche a casa **hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili**".

La norma fa poi rinvio ai contratti collettivi per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto e, pertanto, **la concreta attuazione del diritto è subordinata alla regolamentazione da parte dei contratti stessi**. Comunque, la posizione di questi dipendenti deve essere considerata come assistita sin da subito da una tutela particolare e, quindi, deve essere valutata nell'ambito di quanto già previsto dal citato art. 7, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dai CCNL vigenti in ordine alla flessibilità dell'orario.

Il grado di tutela accordato dall'ordinamento alla varie situazioni **è differenziato**.

- Nel caso di **titolarità del diritto alla trasformazione** (lavoratori affetti da patologie oncologiche con ridotta capacità lavorativa), una volta ricevuta l'istanza dell'interessato, **l'amministrazione non può negare** la trasformazione del rapporto, trovandosi in una situazione di soggezione; pertanto, la determinazione di trasformazione deve essere presa entro il termine stabilito dal citato art. 1, comma 58, e cioè entro 60 giorni dalla domanda.
- Nel caso di **titolarità di un diritto di precedenza**, la domanda dell'interessato **deve essere valutata con priorità** rispetto a quella degli altri dipendenti concorrenti. In considerazione delle limitazioni alla trasformazione del rapporto di lavoro derivanti dal contingente percentuale e al fine di assicurare al part-time la funzione, oltre che di flessibilità, di strumento di conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare, si raccomanda di inserire nell'ambito dei contratti individuali una clausola con cui si stabilisce che le parti si impegnano, trascorso un certo periodo di tempo (da individuare di volta in volta a seconda delle circostanze) ad incontrarsi, per rivalutare la situazione, **in considerazione delle esigenze di funzionamento dell'amministrazione**, delle esigenze personali del lavoratore in part-time e di quelle degli altri lavoratori, che nel frattempo possono essere mutate. **Questo per consentire al maggior numero possibile di dipendenti la possibilità di richiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro in presenza di obiettive esigenze legate ai primi anni di vita dei figli ovvero per la cura di genitori e/o altri familiari**.
- **Successivamente** alla categorie di personale innanzi citate che hanno titolo alla priorità nelle graduatorie degli aspiranti alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato in regime di part time, **hanno la precedenza** nelle suddette graduatorie le seguenti categorie di personale (DPCM n. 117 del 17.3.1989, integrato dall'art. 64 della legge n. 662 del 23.12.1996):
 - ✓ soggetti in situazione di **handicap o di invalidità** riconosciuta ai sensi della normativa sulle assunzioni obbligatorie, da documentare con certificazione in originale o in copia autenticata rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali;
 - ✓ **persone a carico per le quali è riconosciuto l'assegno di accompagnamento** di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, da documentare con certificazione rilasciata dall'ASL;
 - ✓ **familiari a carico portatori di handicap**
 - ✓ soggetti a fenomeni di **tossicodipendenza, alcolismo** cronico o **grave debilitazione psicofisica**;
 - ✓ **figli di età inferiore a quella prescritta per la frequenza della scuola dell'obbligo**;
 - ✓ **familiari che assistono**
 - **persone portatrici di handicap non inferiore al 70 per cento**
 - malati di mente
 - anziani non autosufficienti
 - genitori con figli minori in relazione al loro numero;
 - ✓ aver **superato il 60° anno di età**, ovvero aver compiuto **25 anni di effettivo servizio**;
 - ✓ esistenza di **motivate esigenze di studio**, valutate dall'amministrazione di competenza.

A parità di condizione precede il soggetto con maggiore anzianità di servizio.

Trattamento giuridico

Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano gli istituti normativi spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione.

Il chiarimento è contenuto nel parere n. 36667 del Dipartimento della Funzione Pubblica espresso in risposta ad un quesito proveniente dall'Agenzia del territorio di Roma, alla quale si applica il CCNL comparto ministeri del 16 maggio 2001 che all'art. 23 ha disciplinato la fruizione dei congedi e permessi per il personale a tempo parziale.

In tale clausola si prevede che al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale si applicano appunto gli istituti normativi previsti dal medesimo contratto, in quanto compatibili, spettanti al personale con rapporto di lavoro a tempo pieno, tenendo conto della ridotta durata della prestazione.

Il comma 11 del citato art. 23 stabilisce **che le ferie, le festività soppresse** e le altre assenze previste dalla legge e dal contratto nel caso di part-time verticale **spettano in numero proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel corso dell'anno**, individuando specifiche deroghe. Tra queste **deroghe** non è menzionato il caso del congedo di cui all'art. 42, commi 5 ss., del d.lgs. n. 151 del 2001 (congedo biennale retribuito) e, pertanto, ad avviso del DFP, in caso di part-time verticale la sua durata deve essere riproporzionata in osservanza della regola generale espressa nella clausola, precisandosi che tale modalità applicativa continua a verificarsi sin quando perdura la situazione che l'ha originata, ossia sino a quando il dipendente fruisce del part-time verticale. Tale calcolo andrà effettuato sulla base delle giornate lavorative del dipendente per tutto il periodo in cui il lavoratore presta la sua opera in regime di part time, la cui durata è fissata in precedenza.

Nel caso di **ritorno a tempo pieno**, il periodo di congedo già fruito andrà poi riproporzionato (rapportandolo alla situazione di rapporto di lavoro a tempo pieno) e così detratto dal complessivo periodo biennale per conoscere il periodo di congedo residuo, ancora fruibile dal dipendente.

Per quanto riguarda la rilevanza dei periodi non lavorativi (ossia dei periodi durante i quali, in virtù dell'articolazione del part-time verticale la prestazione non deve essere resa), considerato che in generale i congedi possono essere fruiti in corrispondenza dei periodi in cui è dovuta la

prestazione, sempre ad avviso del DFP, il conteggio dovrebbe comprendere solo i mesi o le giornate coincidenti con quelli lavorativi. Le festività, le domeniche e le giornate del sabato (nel caso di articolazione dell'orario su 5 giorni alla settimana) ricadenti nel periodo non lavorativo dovrebbero essere escluse dal conteggio, con eccezione di quelle immediatamente antecedenti e seguenti il periodo se al termine del periodo stesso non si verifica la ripresa del servizio ovvero se il dipendente ha chiesto la fruizione del congedo in maniera continuativa.

Pertanto in via esemplificativa è possibile affermare che:

- il **trattamento economico** del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è **proporzionale alla prestazione lavorativa**;
- i dipendenti a **tempo parziale orizzontale** hanno diritto ad un **numero di giorni di ferie e di festività sopresse pari a quello dei lavoratori a tempo pieno**.
- I lavoratori a **tempo parziale verticale** hanno diritto ad un **numero di giorni proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno**;
- ai fini del diritto del **trattamento di quiescenza e di previdenza** gli anni di servizio a tempo parziale sono **utili per intero**;
- per la **misura dei trattamenti previdenziali** (pensionistici e di fine rapporto) gli anni ad orario ridotto vanno ricondotti ad anni interi **moltiplicando gli stessi per il coefficiente** risultante dal rapporto tra orario settimanale di servizio ridotto ed orario di servizio a tempo pieno; conseguentemente, l'anzianità contributiva ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento previdenziale è pari alla proporzione esistente tra l'orario di lavoro effettivamente svolto e quello full-time;
- per la base di calcolo si considerano le retribuzioni previste per la corrispondente posizione di lavoro a tempo pieno.

Fruizione permessi legge personale in part time

L'Inps con la **circolare 100/2012** ha fornito alcune precisazioni sulle modalità di fruizione dei benefici in argomento da parte di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale.

a) Part time di tipo verticale

- Permessi a favore di persone con disabilità grave di cui all'art. 33 della legge 104/92: ai dipendenti in regime di tempo parziale, i permessi in argomento, se fruiti nella modalità oraria, spettano in misura corrispondente alla percentuale di riduzione dell'orario di lavoro nel caso di part-time orizzontale, mentre nel caso di part-time verticale spettano per intero (18 ore mensili).
- Al riguardo occorre precisare che la prestazione lavorativa a tempo parziale di tipo verticale si può articolare concentrando l'attività lavorativa con due diverse modalità:
 1. in tutti i giorni lavorativi, solo in alcuni mesi dell'anno;
 2. soltanto in alcune settimane del mese o in alcuni giorni della settimana.
 3. Conseguentemente, nel caso in cui il contratto di part time riconducibile all'ipotesi contemplata **al punto 1)**, il dipendente avrà diritto ai benefici in parola nella **misura intera** nei mesi in cui è prevista la prestazione lavorativa. Diversamente, qualora l'articolazione della prestazione lavorativa prevista nel contratto di part time rientri nell'ulteriore ipotesi indicata al **punto 2)**, il diritto ai permessi mensili di cui alla legge 104/92 deve essere riconosciuto in **misura ridotta proporzionalmente** alla riduzione della prestazione lavorativa prevista dal contratto stesso nel mese di riferimento

b) Part time di tipo orizzontale

- Il rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale prevede l'articolazione della prestazione lavorativa **secondo un orario ridotto uniformemente in tutti i giorni lavorativi**. I dipendenti disabili con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, i quali assicurino una prestazione lavorativa fino a sei ore giornaliere, hanno diritto, in alternativa, ai seguenti benefici:
 1. un'ora di permesso giornaliero;
 2. giorni di permesso mensile;
 3. permessi orari mensili in misura corrispondente alla percentuale della prestazione lavorativa
- I dipendenti disabili con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale, **che assicurino una prestazione lavorativa superiore a sei ore giornaliere**, hanno diritto, in alternativa a **due ore di permesso giornaliero**. Le medesime regole relative ai benefici indicati valgono anche per i dipendenti con rapporto di lavoro part time orizzontale che fruiscono dei permessi in argomento per assistere un familiare disabile.

c) Part time di tipo misto

- Tale articolazione della prestazione lavorativa deriva **dalla combinazione delle due tipologie verticale ed orizzontale** e consiste, pertanto, nella concentrazione della prestazione lavorativa giornaliera ad orario ridotto soltanto in alcuni periodi dell'anno, del mese o della settimana
- Il dipendente che assiste un familiare disabile avrà **diritto ad un numero di permessi giornalieri calcolato sulla base della percentuale della prestazione lavorativa** corrispondente alla componente verticale. Diversamente, in caso di fruizione dei permessi mensili nella modalità oraria, il monte ore dei benefici spettanti è determinato sulla base della percentuale corrispondente alla componente orizzontale.

Durata del rapporto di lavoro a tempo parziale

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale **non può richiederne la trasformazione in rapporto a tempo pieno per la durata di almeno due anni**. Prima della scadenza del biennio, eventuali domande di trasformazione in rapporto a tempo pieno possono essere accolte **sulla base di motivate esigenze**, che in prima applicazione saranno **valutate anche in relazione alla situazione della dotazione organica complessiva** della provincia per l'anno scolastico cui si riferisce la richiesta. (art. 11 OM 97). Tale cessazione comporta, peraltro, il divieto di riproposizione della domanda ancorché inoltrata anticipatamente all'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. (art. 5 OM 55/98).

Tanto premesso non è necessaria alcuna richiesta di proroga se al termine dei due anni dalla stipula il personale interessato decida di proseguire il rapporto di lavoro in part time. Il rientro a tempo pieno (da presentare entro lo stesso termine del 15 marzo), dopo il prescritto periodo minimo, può trovare accoglimento solo se esplicitamente richiesto.

Mantenimento della sede di titolarità

Il personale beneficiario del part-time **ha diritto al mantenimento in servizio presso la sede di ultima titolarità**, salvo il caso in cui non risulti in **soprannumero** rispetto alla dotazione organica dell'istituzione scolastica. Nell'ipotesi di soprannumerarietà relativa sia all'organico di diritto che alla determinazione della situazione di fatto, si procede, per l'assegnazione della sede nei confronti dei soprannumerari in part-time con le stesse modalità previste per il personale a tempo pieno.

Attività compatibili con il rapporto di lavoro in part time

L'art. 53 del decreto legislativo 165/2001 stabilisce che per i dipendenti pubblici **resta ferma la disciplina delle incompatibilità** dettata dagli **articoli 60 e seguenti del T.U.** di cui al **DPR 3/1957**

- salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis dello stesso decreto
- **nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale**, dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117: Lavoro straordinario – Incompatibilità: "Al personale interessato è consentito, **previa motivata autorizzazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza**, l'esercizio di altre prestazioni di **lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente**"
- e dagli articoli 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art 58: "**La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale e' indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto**
 - **nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente**
 - **ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi.**
 - **La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica.**
 - **Il dipendente e' tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa.**
 -

Restano ferme altresì le disposizioni di cui agli articoli 267, comma 1, 273, 274, 508 nonché 676 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ogni altra successiva modificazione ed integrazione della relativa disciplina.

Da tale complesso normativo si evince che **il personale con rapporto di lavoro pubblico a tempo indeterminato a tempo pieno non può svolgere altre contemporanee attività di lavoro subordinato o autonomo** tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e la stessa sia stata concessa.

La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

Il dirigente che viene a conoscenza di un caso di incompatibilità lavorativa, invita formalmente l'interessato **a recedere** da tale situazione assegnando un breve termine per ottemperare. **Trascorsi 15 giorni dalla diffida, senza che sia cessata l'incompatibilità**, il personale **incorre nella decadenza del rapporto di lavoro.**

Il personale docente può esercitare **la libera professione, previa autorizzazione del Direttore didattico o Preside**, sempre che la suddetta attività

- **non sia di pregiudizio all'assolvimento degli obblighi inerenti alla funzione docente**
- **sia compatibile con l'orario d'insegnamento e di servizio.**

La richiesta di autorizzazione si considera accolta decorsi 30 gg. dalla sua presentazione (D.P.R. 26-4-1992, n. 300).

L'esercizio di attività professionali, senza la prescritta autorizzazione, costituisce incompatibilità e implica la decadenza dall'impiego.

Deroghe per il personale in part time

La **legge 662/1996** del 23 dicembre (comma 56 e comma 56 bis della legge 140/97) stabilisce che i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno ossia **il personale con rapporto di lavoro in part time non superiore al 50% dell'orario obbligatorio settimanale**

- può **iscriversi negli albi professionali ed esercitare attività professionali**
- **cumulare un rapporto di lavoro in part time in una scuola statale** (o altra pubblica amministrazione), **con un contratto di lavoro con datore privato, anche in full time.**

Ovviamente **va verificata la compatibilità dello svolgimento degli obblighi e degli orari del servizio nella scuola che non deve essere assolutamente condizionata dallo svolgimento dell'attività privata** e deve essere concessa la necessaria autorizzazione.

